

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5675 del 16/10/2024
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Notifica generale SM1121. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati ad operazione D9 presso LA CART S.r.l., Rimini
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5913 del 16/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85, c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica generale SM1121. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi EER 15.02.02* destinati ad operazione D9 presso l'impianto LA CART S.r.l., Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini.

Notifica	SM1121
Notificatore/Produttore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l. - Via Fondo Ausa n.16, Serravalle, San Marino
Destinatario/Impianto	LA CART S.r.l. - Via Alda Costa n.5, Rimini unità locale - Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini
Operazione di trattamento	D9 - Trattamento fisico-chimico
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1121; Documento di Movimento SM1121; Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della Notifica SM1121

I. Decisione

1. **La Notifica SM1121** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER	15.02.02* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Non elencato
Codice H/HP	H12/HP14
Numero di viaggi previsto	8
Quantità totale	50 Tonnellate
Tipo di imballaggio	sacco /sfuso in container
Stato fisico	Solido

destinati all'impianto di destinazione non intermedio, Via L. Giaccaglia n.9, Rimini, gestito da LA CART S.r.l., avente sede legale in Rimini, Via Alda Costa n.5, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

- La presente Decisione è **valida fino al 06.10.2025** (Ultima partenza).
- La presente Decisione non è trasferibile.
- La presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino, UPAV Sezione Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto.

5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
6. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:
 $T = 300 \times 50 \text{ Tonnellate} \times 20 \text{ Km}$ (itinerario più lungo)
 $S = 4.000.000 \times 50 \text{ tonnellate}$
 $G = (T + S)/1936,27$
Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminata la garanzia finanziaria proposta per un importo pari a € 104.154,94 non risulta necessaria una garanzia supplementare.
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. Ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore indicato in Allegato 1 al presente atto: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l. (sede legale Via Fondo Ausa n.16 - Dogana, San Marino), con i mezzi riportati nel medesimo allegato.
2. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Rep. di San Marino).
3. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1121 e dei relativi documenti di movimento.
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
5. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
6. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1121, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a Km 20 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 14,4 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito all'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006; gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
8. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica.
2. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali

casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

3. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del Documento di Movimento compilato, come indicato alla lett. a) dell'Art.16 del Reg. (CE) n.1013/2006, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, lett. b) del medesimo Regolamento.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. Ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione di LA CART S.r.l., Via Giaccaglia n.9 - Rimini, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento.
7. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, par. 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti.
8. Come indicato nel Contratto, ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero/smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
9. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
10. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione.
11. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze.
12. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm..
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM1121 e relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede) e con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore e in copia agli altri destinatari.
15. La presente decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto smaltimento (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e ss.mm., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio UPAV della Repubblica di San Marino, Rep.n. TTR 2024/0599 U, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/167580 del 18.09.2024.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione di Via Giaccaglia n.9 - Rimini, gestito dalla ditta LA CART S.r.l., avente sede legale in Rimini, Via Alda Costa n.5, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2023-542 del 06.02.2023 e successive modifiche, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione D9.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa contro le infiltrazioni mafiose ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante verifica dell'iscrizione di LA CART S.r.l. (C.F. 01731300404) alla cosiddetta "white list" nell'elenco Sezione X (Servizi ambientali) del sito web della Prefettura di Rimini.

È fatta salva la facoltà dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi per le attività relative al rilascio dell'autorizzazione per le spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti – import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento dell'importo di € 335,70 effettuato in data 09.10.2024 .

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.